

**ACCORDO PER LA L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA  
“ABITARE IL TEMPO” S.r.l. DI UN PIANO DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE IN  
REGIME RESIDENZIALE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL SSR NELL’ANNO  
2015**

Tra l’ASUR / Area Vasta n. 3 con sede in Macerata Belvedere R. Sanzio n. 1 rappresentata dal Dott. Pierluigi Gigliucci in qualità di Direttore

e

la Struttura sanitaria accreditata “Abitare il Tempo” , P.I. 01590980429 con sede in Caccamo di Serrapetrona via Nazionale n.12 ,rappresentata dal dott. Enrico Brizioli in qualità di Amministratore Delegato,

**Premesso**

- che la Struttura è presente sul territorio dell’ Area Vasta n 3 con ubicazione in Via Nazionale, 12 – Caccamo di Serrapetrona, con la denominazione di “Beata Corte”
  - che la Struttura ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti – Regione Marche n. 208 del 14/05/2015 per l’ erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto.
  - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
  - che per l’ esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento
- Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 (area di intervento)**

il presente accordo disciplina il rapporto tra l’ASUR/Area Vasta n. 3 e la Struttura “Abitare il Tempo” ubicata nel territorio dell’ Area Vasta stessa per la gestione delle attività assistenziali, diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-educative-riabilitative, tutelari e alberghiere a favore di soggetti presi in carico dalla struttura stessa, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art.2.

**Art. 2 (prestazioni oggetto dell’ accordo )**

L’ offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-educative, in regime residenziale, rivolto a pazienti minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico. La Struttura garantisce gli standard assistenziali previsti dalla DGR 1331/14 e dalle norme regionali e nazionali di riferimento.

Per quanto sopra la Struttura "Abitare il Tempo" erogherà prestazioni assistenziali ricomprese nelle seguenti tipologie :

➤ **Area Psicopatologica Età Evolutiva**

- Età Evolutiva Livello Terapeutico Riabilitativo (RD2.1)

**Art. 3 (destinatari del servizio)**

Il Servizio è rivolto a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse psichiatrico che necessitino di prestazioni diagnostiche terapeutiche, socio educative, in regime residenziale, residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 3, nonché di pazienti residenti in altre Aree Vaste dalle stesse autorizzati all'interno del tetto di spesa definito nell'art. 8

La struttura potrà erogare altresì, al di fuori del tetto di spesa fissato nel presente accordo e nel rispetto della sua capacità ricettiva, prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, fatturando direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

**Art. 4 (modalità di accesso)**

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni assistenziali, oggetto del presente accordo, prevedono la provenienza del paziente da:

- Dimissione ospedaliera
- Servizio U.M.E.E. del Distretto Sanitario/ D.S.M.
- Domicilio da parte del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte della Unità valutativa Integrata (UVI) e dalle U.M.E.E. del Distretto di Macerata. Nelle situazioni in cui il pz sia residente in ambiti territoriali diversi dall'Area Vasta ove è ubicata la struttura, la valutazione può essere delegata all'U.V.I. / U.M.E.E. di competenza territoriale.

La domanda di accesso, sottoscritta dal familiare/tutore, va presentata al P.U.A, del Distretto Sanitario di Macerata.

Il Direttore del Distretto/Servizio Neuropsichiatria infantile avrà l'onere un programma terapeutico nel quale dovranno essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma elaborato dal Distretto Servizio UMEE.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura.

In questi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

In caso di assenza o allontanamento momentaneo del minore dalla struttura la stessa dovrà garantire il mantenimento del posto per n. 5 gg. previo pagamento, da parte del SSR, del 25% della tariffa complessiva a ristoro delle spese fisse comunque sostenute dalla struttura medesima.

Dopo tale termine la struttura sarà ritenuta libera da qualsiasi vincolo di riserva e non verrà corrisposta nessuna somma.

L'assistenza primaria, farmaceutica e diagnostico-laboratoristica è garantita dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta.

La guardia medica notturna, prefestiva e festiva è garantita dal Servizio di Continuità Assistenziale tramite la Guardia Medica Territoriale.

Il Direttore del Distretto – Servizio UMEE inviante verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate anche all'Area Vasta 3 per eventuali incidenze sulla gestione del contratto convenzionale.

La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del Distretto di Macerata cui la stessa territorialmente insiste.

#### **Art. 5 (Dimissione)**

Un mese prima della scadenza del periodo autorizzato, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del Distretto di Macerata autorizzerà una proroga del ricovero, specificandone la durata.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

La ASUR/Area Vasta 3 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

#### Art. 6 (requisiti e standard assistenziali)

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche e agli STD previsti dalla DGR 1331/14 per le tipologie assistenziali di cui trattasi. La Struttura trasmetterà annualmente al Distretto Sanitario di riferimento un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica, attività e relativo inquadramento contrattuale.

PERSONALE	MIN/PAZ/DIE
NPI o Psichiatra	10
Psicologo	60
Educatore	80
Infermiere	50
OSS	40

#### Art. 7 (documentazione e controlli)

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative regionali e nazionali presenti.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### Art. 8 (budget e tariffe)

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per la seguente tipologia e intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità, di cui alla DGR 1331/14:

- Area Psicopatologia Età Evolutiva

Denominazione Struttura	Denominazione Tecnica	Livello assistenziale e cod. ORPS	Posti letto totali accreditati	Giornate degenza convenzionate	Quota Sanitaria	Tariffa Totale
ABITARE IL TEMPO Caccamo di Serrapetrona	Struttura Residenziale Psichiatrica	RD2.1	20	3680	€ 190,00 (IVA inclusa)	€ 190,00 (IVA inclusa)

Per quanto sopra, considerato l'avvio della Struttura a far data 01/07/2015, il tetto massimo di spesa per l'anno 2015 è pari a € 699.200, per n. 3680 GGDD.

Nell'ambito del tetto di spesa complessivamente assegnato, potranno essere effettuate compensazioni/redistribuzioni tra le attività secondo le indicazioni impartite dalla normativa della Regione Marche.

Eventuali revisioni del budget assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di compartecipazione da parte degli assistiti.

La Struttura si impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

#### **Art. 9 (contabilizzazione)**

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta di residenza del paziente la contabilità mensile. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
  - b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- Le prestazioni erogate a pz residenti fuori regione saranno fatturate direttamente alla regione di residenza del paziente. La struttura comunicherà annualmente all' ASUR/Area Vasta n. 3 le giornate di degenza erogate a favore di pz residenti fuori regione.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile, nella misura di 1/12 del tetto di spesa, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto.

In caso contrario si pagherà la fattura per intero. I pagamenti avvengono in ogni caso con riserva di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale. Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta 3 entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta di parte, gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio costi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni.

#### **Art. 10 (flussi informativi)**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che deve essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 11 (contenzioso)**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 3 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO.

#### **Art. 12 (tutela della privacy)**

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

L'Area Vasta n 3 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **Art. 13 (disposizioni transitorie e finali)**

L'ASUR/Area Vasta 3 si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienza da parte degli amministratori della Struttura residenziale "Abitare il Tempo" agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il Distretto-Servizio UMEE o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 01/07/2015 al 31/12/2015. Il presente atto diverrà efficace solamente in seguito all'adozione di apposito atto determinativo da parte della Direzione Generale ASUR.

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASUR/Area Vasta 3 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 20/2000.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 3 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della Struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Area Vasta 3, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Luogo e data.....

Il Rappresentante Legale

Il Direttore ASUR/Area Vasta n. 3

---



**ACCORDO PER LA L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA  
“ABITARE IL TEMPO” S.r.l. DI UN PIANO DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE IN  
REGIME RESIDENZIALE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL SSR PER GLI ANNI  
2016 e 2017**

Tra

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) , con sede legale in Ancona, Via Oberdan.2, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. Alessandro Maccioni, Direttore dell’Area Vasta n.3 di Macerata, delegato alla sottoscrizione del presente atto dal Direttore generale dott. Alessandro Marini (di seguito denominata “ASUR/Area Vasta n.3”)

e

la Struttura sanitaria accreditata “Abitare il Tempo” , Partita Iva 01590980429 con sede in Caccamo di Serrapetrona (MC), via Nazionale n.12, rappresentata dal dott. Enrico Brizioli in qualità di Amministratore Delegato (di seguito denominata “struttura residenziale”)

**Premesso**

- che la struttura residenziale (codice ORPS 603485) è presente sul territorio dell’ Area Vasta n 3 con ubicazione in Via Nazionale, 12 – Caccamo di Serrapetrona (MC), con la denominazione di “Beata Corte” (RD2.1);
- che la Struttura ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti – Regione Marche n. 208 del 14/05/2015 con una dotazione di n. 20 posti letto;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che per l’esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art.1 (prestazioni oggetto dell’accordo)**

La struttura residenziale si obbliga ad assicurare un complesso di prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-educative, in regime residenziale, a

favore di minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.

La Struttura residenziale garantisce gli standard assistenziali previsti dalla DGRM n. 118 del 22.02.2016 e dalle norme regionali e nazionali di riferimento come di seguito indicato:

➤ **Area Psicopatologica Età Evolutiva**

- Alta intensità Terapeutico Riabilitativa (SRT-IA 1)
- Media intensità Terapeutico Riabilitativa (SRT-IA 2)
- Bassa intensità Terapeutico Riabilitativa (SRT-IA 3)

**Art. 2 (destinatari del servizio)**

Il Servizio è rivolto a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse psichiatrico che necessitino di prestazioni diagnostiche terapeutiche, socio educative, in regime residenziale, residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n.3, nonché di pazienti residenti in altre Aree Vaste dalle stesse autorizzati con le modalità e all'interno del tetto di spesa definito nel successivo art. 8.

La struttura potrà erogare, altresì, al di fuori del tetto di spesa fissato nel presente accordo e nel rispetto della sua capacità ricettiva di 20 posti accreditati, prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, fatturando direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

**Art. 3 (modalità di accesso)**

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni assistenziali, oggetto del presente accordo, prevedono la provenienza del paziente da:

- Dimissione ospedaliera
- Servizio U.M.E.E. del Distretto Sanitario
- Neuropsichiatria infantile
- Domicilio da parte del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta

Le proposte di ammissione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente da parte o del Distretto/Servizio U.M.E.E. oppure del Servizio di Neuropsichiatria Infantile. Nelle situazioni in cui l'utente sia residente in ambiti territoriali diversi dall'Area Vasta ove è ubicata la struttura, la proposta di

ammissione nella struttura viene effettuata da parte o dell' U.M.E.E. di competenza territoriale.

La domanda di accesso, sottoscritta dal familiare/tutore, va presentata al P.U.A, del Distretto Sanitario di Macerata.

Per ciascun soggetto inserito il Direttore del Distretto/Servizio UMEE oppure il Neuropsichiatra Infantile inviante avrà l'onere di elaborare un programma terapeutico individuale (PTI) nel quale dovranno essere identificati, oltre alla diagnosi ed alle necessità terapeutiche e riabilitative, anche gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono, a loro volta, a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma elaborato dal Distretto/Servizio UMEE oppure dal Servizio di neuropsichiatria inviante.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura residenziale si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura alle cui disposizioni la struttura dovrà attenersi.

In caso di assenza o allontanamento momentaneo del minore dalla struttura la stessa dovrà garantire il mantenimento del posto per n. 5 giorni previo pagamento, da parte del S.S.R., del 25% della tariffa complessiva a ristoro delle spese fisse comunque sostenute dalla struttura medesima.

Dopo tale termine la struttura sarà ritenuta libera da qualsiasi vincolo di riserva e non verrà corrisposta nessuna somma.

L'assistenza primaria, farmaceutica e diagnostico-laboratoristica è garantita dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta.

La guardia medica notturna, prefestiva e festiva è garantita dal Servizio di Continuità Assistenziale tramite la Guardia Medica Territoriale.

#### **Art. 4 ( verifiche periodiche)**

Il Direttore del Distretto/Servizio UMEE ovvero il Servizio di neuropsichiatria infantile inviante verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate anche all'Area Vasta 3 per eventuali incidenze sulla gestione del contratto convenzionale.

La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del Distretto di Macerata cui la stessa territorialmente insiste.

#### **Art. 5 (Dimissione)**

Almeno un mese prima della scadenza del periodo autorizzato, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del Distretto di Macerata autorizzerà, dietro proposta del Servizio U.M.E.E. oppure del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, una proroga del ricovero specificandone le motivazioni assistenziali e la durata.

Il responsabile della struttura privata si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

#### **Art. 6 (formazione)**

La ASUR/Area Vasta 3 si impegna a comunicare alla struttura residenziale tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

### **Art. 7 (requisiti e standard assistenziali)**

I requisiti e gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche e agli STD previsti dalla DGRM n.118/16 di seguito specificati:

<b>Standard Assistenziali</b>	<b>SRT-IA 1</b>	<b>SRT-IA 2</b>	<b>SRT-IA 3</b>
PERSONALE	MIN/PAZ/DIE	MIN/PAZ/DIE	MIN/PAZ/DIE
(medico) NPI o Psichiatra	10	10	6
Psicologo	65	46	34
Educatore	95	100	80
Infermiere	64	50	40
OSS	72	72	72

La struttura residenziale si impegna a trasmettere annualmente al Distretto Sanitario di riferimento un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica, attività e relativo inquadramento contrattuale.

### **Art. 8 (budget e tariffe)**

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per la seguente tipologia e intensità assistenziale, inerenti l' area della residenzialità, di cui all'allegato B) della richiamata DGRM n. 118/16:

<b>Denominazione Tecnica</b>	<b>Denominazione livello assistenziale</b>	<b>Livello assistenziale</b>	<b>Posti letto totali accreditati</b>	<b>Quota Sanitaria</b>	<b>Tariffa Totale</b>
Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	Alta intensità terapeutico-riabilitativa	SRT-IA 1	20	€ 250,00 (IVA inclusa)	€ 250,00 (IVA inclusa)
Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	Media intensità terapeutico-riabilitativa	SRT-IA 2		€ 220,00 (IVA inclusa)	€ 220,00 (IVA inclusa)
Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	SRT-IA 3		€ 178,00 (IVA inclusa)	€ 178,00 (IVA inclusa)

Le tariffe sono a totale carico del servizio sanitario regionale.

Le parti convengono per l'anno 2016 e limitatamente all'Area Vasta n.3 un tetto massimo di spesa annuo pari ad Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), iva compresa, corrispondente all'utilizzo di 10 posti letto. Nella cornice normativa di tale convenzione i restanti 10 posti potranno essere utilizzati dalle altre Aree Vaste, coerentemente con quanto disposto nella nota Asur/DG protocollo n. 20261 del 04.07.2016, nei limiti dei posti letto contrattualizzati, con assunzione dell'impegno economico per la partecipazione sanitaria direttamente a carico dell'Area Vasta inviante.

Pertanto le altre Aree Vaste potranno autonomamente formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e di liquidazione delle relative fatture.

Anche nell'ambito dei 10 posti letto riservati all'Area Vasta n. 3 qualora quest'ultima non ne preveda un utilizzo totale, il Direttore del Distretto di Macerata potrà autorizzare la struttura ad accogliere utenti provenienti sia da Altre Aree Vaste che da fuori Regione.

Le parti convengono che anche per l'anno 2017 sia mantenuto lo stesso budget dell'anno 2016, salvo diverse disposizioni regionali ed aziendali che interverranno alle quali le parti dovranno attenersi obbligatoriamente.

Eventuali revisioni del budget assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di compartecipazione da parte degli assistiti.

#### **Art. 9 (documentazione e controlli)**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative regionali e nazionali presenti.

L'Area Vasta n. 3 si riserva comunque di effettuare presso la Struttura residenziale i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### **Art. 10 (contabilizzazione)**

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta di residenza del paziente la contabilità mensile. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale da inviarsi in formato elettronico;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate a favore di utenti per i quali è stata emessa la relativa fattura.

Come anticipato le prestazioni erogate a favore di utenti delle altre Arre Vaste dell'ASUR saranno fatturate direttamente all'Area Vasta inviante ed un elenco di tali utenti dovrà essere inviato mensilmente all'Area Vasta n.3.

Le prestazioni erogate ad utenti residenti fuori della regione Marche saranno anch'essere fatturate direttamente alla regione di residenza del paziente. La struttura comunicherà annualmente all' Area Vasta n. 3 le giornate di degenza erogate a favore degli utenti residenti fuori regione.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio costi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni.

### **Art. 11 (flussi informativi)**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che deve essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.

- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica tramite il file R – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 12 (contenzioso)**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 3 alla struttura residenziale per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 3 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 13 (tutela della privacy)**

La Struttura, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 3 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi



di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa.

L'Area Vasta n 3 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **Art. 14 (durata della convenzione e recesso)**

L'ASUR/Area Vasta 3 si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienza da parte degli amministratori della struttura residenziale agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il Distretto-Servizio UMEE o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2016 al 31/12/2017. Il presente atto diverrà efficace solamente in seguito all'adozione di apposito atto determinativo da parte della Direzione Generale ASUR.

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione all'ASUR/Area Vasta 3 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 20/2000.

**Art. 15 (disposizioni transitorie e finali )**

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 3 secondo le procedure previste dalla legge. In questo caso le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della Struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Macerata li \_\_\_\_\_

L'Amministratore delegato della struttura  
"Abitare il Tempo"  
Dott. Enrico Brizioli

Per l'ASUR  
il direttore dell'Area vasta n.3  
dott. Alessandro Maccioni